



ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE PRAIA A MARE

Scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di 1° grado

Via Verdi n. 40 – Tel. Fax 0985/72106 – C.F. 96031260787

csic8au004@istruzione.it - csic8au004@pec.istruzione.it - www.icpraia.edu.it

87028 -PRAIA A MARE (CS)

A tutti i docenti

Al Personale ATA

A tutti i genitori degli alunni

Al DSGA

Alla Bachecca Registro Elettronico

All'albo online

Al Sito web

I.C. PRAIA A MARE - CS
Prot. 0000150 del 12/01/2026
I-1 (Uscita)

Oggetto: Malore a scuola – Infortuni di alunni, personale docente e ATA – Prescrizioni, procedure operative e denuncia di infortunio

La presente circolare disciplina le procedure da adottare in caso di malore o infortunio occorso ad alunni, docenti e personale ATA, durante le attività scolastiche, comprese le attività motorie, laboratoriali, le uscite didattiche e i viaggi di istruzione.

PRINCIPI GENERALI

L'istituzione scolastica è tenuta a garantire la massima tutela dell'incolumità fisica degli alunni affidati alla propria vigilanza. Tale obbligo costituisce garanzia primaria per gli studenti e, al contempo, presidio di tutela per il personale scolastico e per l'Amministrazione.

La Corte di Cassazione ha più volte affermato che l'obbligo di vigilanza sugli alunni ha natura giuridicamente qualificata e comporta una responsabilità per *culpa in vigilando* in capo all'istituzione scolastica e al personale preposto, qualora non siano adottate tutte le misure idonee a prevenire eventi dannosi prevedibili ed evitabili (Cass. civ., sez. III, n. 9346/2002; Cass. civ., sez. III, n. 1769/2012).

Si richiama l'attenzione sul fatto che:

- la gravità apparente di un malore o di un trauma non sempre coincide con la reale gravità della condizione clinica sottostante;
- il personale scolastico non possiede competenze sanitarie e non è legittimato a formulare diagnosi, prognosi o valutazioni cliniche;
- ogni condotta deve pertanto essere improntata alla massima prudenza, tempestività e diligenza, nel rispetto delle norme vigenti e delle responsabilità civili e penali.

La giurisprudenza di legittimità ha chiarito che l'omessa o ritardata attivazione dei soccorsi, in presenza di una situazione potenzialmente pericolosa, può integrare responsabilità colposa per omissione, anche quando l'evento dannoso non sia immediatamente percepibile nella sua gravità (Cass. pen., sez. IV, n. 16975/2016).

OBBLIGHI GENERALI (VALIDI IN OGNI CASO)

È fatto obbligo al personale scolastico di:

- esercitare una vigilanza costante e attiva sugli alunni affidati;
- attenersi scrupolosamente alle disposizioni preventive e organizzative impartite dal Dirigente Scolastico;
- intervenire tempestivamente in caso di malore o infortunio;
- prestare il primo soccorso esclusivamente nei limiti delle competenze possedute;
- attivare senza indugio, quando necessario, il servizio di emergenza sanitaria 112/118, avvalendosi del supporto di un collaboratore scolastico.

Non devono in alcun caso essere assecondate richieste delle famiglie volte a evitare o ritardare l'attivazione dei soccorsi sanitari, anche in presenza di patologie note o dichiarate. Tali richieste non esonerano il personale dalle proprie responsabilità e possono esporre l'Istituto e i singoli operatori a gravi conseguenze giuridiche. La Cassazione ha ribadito che il consenso o il dissenso dei familiari non può giustificare l'omissione di condotte doverose a tutela dell'incolumità della persona (Cass. pen., sez. IV, n. 8254/2011).

È fatto divieto di trasportare autonomamente l'infortunato (alunno o adulto), salvo casi eccezionali di assoluta impossibilità oggettiva di soluzioni alternative.

Ogni evento deve essere immediatamente comunicato al Dirigente Scolastico tramite l'Ufficio di Segreteria.

MALORE O INFORTUNIO DI LIEVE ENTITÀ

(Esempi: lieve cefalea, malessere transitorio, dolore addominale, piccoli traumi privi di sintomi allarmanti)

Il docente valuta la situazione in termini esclusivamente fattuali e dispone l'immediato contatto con la famiglia anche tramite un collaboratore scolastico.

La comunicazione alla famiglia deve consistere in una descrizione oggettiva dell'accaduto, senza esprimere giudizi sulla gravità o sull'evoluzione del quadro clinico.

La potestà decisionale in ambito sanitario resta in capo alla famiglia, che ha il diritto-dovere di intervenire tempestivamente. Tale potestà non è delegabile al personale scolastico.

Qualora si verificano:

- un ritardo eccessivo nell'arrivo dei familiari (indicativamente oltre 20–30 minuti);
- l'impossibilità dichiarata della famiglia a raggiungere la scuola;
- il rifiuto dei genitori di intervenire;

è obbligatorio attivare il servizio di emergenza 112/118, non potendo il personale scolastico valutare l'evoluzione clinica dell'evento. In caso di rifiuto espresso, la Segreteria redige apposito fonogramma.

Eventuali informazioni sanitarie preventive fornite per iscritto dalla famiglia (allergie, patologie, terapie in atto) devono essere comunicate ai soccorritori.

In caso di trasporto al Pronto Soccorso:

- il docente accompagna l'alunno in ambulanza e rimane con lui fino all'arrivo dei familiari, affidando la classe ad altri docenti in servizio

MALORE O INFORTUNIO GRAVE

(Esempi: perdita di coscienza, emorragia rilevante, difficoltà respiratoria, trauma significativo)

Il docente o l'addetto al primo soccorso coordina gli interventi e dispone l'immediata chiamata al 112/118, avvisando successivamente la famiglia.

Le informazioni sanitarie note devono essere comunicate tempestivamente ai soccorritori.

In caso di trasporto in ospedale, si applicano le modalità di accompagnamento sopra indicate.

Ogni trauma cranico, anche se apparentemente lieve, deve essere sempre considerato evento grave e comporta l'attivazione immediata dei soccorsi. La Cassazione ha evidenziato che la sottovalutazione di un trauma cranico può integrare colpa professionale per imprudenza e negligenza (Cass. pen., sez. IV, n. 22249/2014).

DOCUMENTAZIONE – DENUNCIA DI INFORTUNIO – RESPONSABILITÀ

Il docente presente all'evento deve redigere una relazione scritta, dettagliata e circostanziata, entro la giornata di servizio, utilizzando il modello predisposto dalla Segreteria.

In caso di accesso al Pronto Soccorso, la famiglia è tenuta a consegnare tempestivamente in Segreteria il certificato medico con l'indicazione della prognosi. In caso di ritardo, la Segreteria acquisisce apposita dichiarazione di responsabilità del genitore.

Nelle attività a rischio specifico (laboratori, educazione fisica), il personale è tenuto ad adottare tutte le misure preventive e organizzative necessarie. L'inosservanza delle procedure di sicurezza può costituire fonte di responsabilità disciplinare, civile e penale.

La mancata denuncia di infortunio comporta sanzioni amministrative; il Dirigente Scolastico potrà esercitare azione di rivalsa per i danni derivanti dall'inosservanza delle presenti disposizioni.

INFORTUNIO O MALORE DEL PERSONALE DOCENTE E ATA

Le procedure sopra descritte si applicano, per quanto compatibili, anche al personale docente e ATA.

L'infortunio deve essere immediatamente segnalato alla Segreteria; la relazione è redatta dall'interessato o, in caso di impedimento, dal personale presente.

Malore improvviso del personale

Il malore non consente l'allontanamento autonomo dal servizio. Devono essere attivati i colleghi, avvisata la famiglia e, se necessario, il servizio di emergenza sanitaria. Solo l'attivazione completa della procedura esonera dal recupero dell'orario di servizio.

DISPOSIZIONI FINALI

- Per qualsiasi infortunio o malore, anche presunto o di lieve entità, è obbligatorio informare immediatamente la famiglia e la Segreteria.
- È obbligatorio l'uso dei guanti monouso in presenza di sangue o liquidi biologici.

- Gli addetti al Primo Soccorso devono verificare periodicamente la dotazione delle cassette di emergenza.
- Gli alunni devono essere costantemente sotto la vigilanza del personale scolastico; ogni omissione o sottovalutazione configura colpa grave, come ribadito dalla Corte di Cassazione in materia di responsabilità scolastica.



IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Marilena SALSANO

Firma autografa sostituita a mezzo stampa
Ex art.3 comma 2 D.Lgs. 39/93